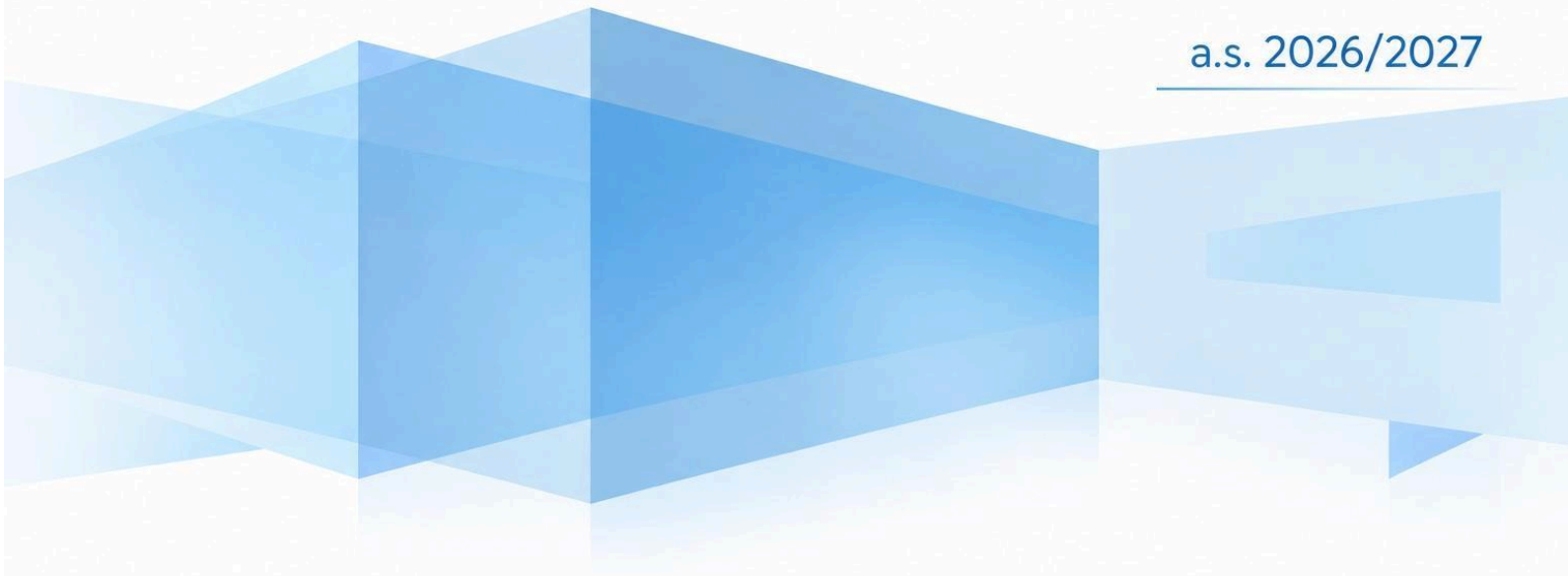


REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

a.s. 2026/2027



REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Convocazione, accesso e identificazione
- Art. 3 – Presenze, numero legale e verbalizzazione
- Art. 4 – Svolgimento della seduta
- Art. 5 – Delibere e votazioni palesi
- Art. 6 – Votazioni a scrutinio segreto
- Art. 7 – Malfunzionamenti e interruzioni
- Art. 8 – Riservatezza e protezione dei dati
- Art. 9 – Disposizioni finali
- Riferimenti normativi e documentali

Documento redatto ed aggiornato al 04/10/2026 ed approvato da parte del Consiglio di Istituto il 16 ottobre 2026 con delibera 100.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle riunioni collegiali dell'Istituto, quando tale modalità sia prevista nella relativa convocazione e sia consentita dalla normativa vigente.
2. Le disposizioni si applicano alle riunioni convocate a distanza, comprese quelle aventi carattere deliberativo, nei casi consentiti dalla normativa vigente.
3. Le riunioni a distanza si svolgono mediante gli strumenti istituzionali adottati o autorizzati dall'Istituto. Di norma, per le riunioni in videoconferenza è utilizzato Google Meet, nell'ambito di Google Workspace for Education.

Art. 2 – Convocazione, accesso e identificazione

1. La convocazione della seduta indica espressamente la modalità di svolgimento, in presenza oppure a distanza.
2. Quando la seduta è convocata a distanza, il collegamento alla videoconferenza è predisposto dal Dirigente scolastico o da un soggetto delegato appartenente al suo staff, di norma mediante Google Meet nell'ambito degli strumenti istituzionali di Google Workspace for Education.
3. Il link di accesso alla riunione online è, ove possibile, riportato nella circolare di convocazione; in alternativa, è trasmesso ai partecipanti mediante gli strumenti associati agli account istituzionali del dominio @iiscolombo.edu.it.
4. La convocazione indica data, ora e ordine del giorno. L'eventuale documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile mediante gli strumenti istituzionali.
5. La partecipazione del personale interno avviene di norma mediante l'account istituzionale personale del dominio @iiscolombo.edu.it, attraverso il quale il partecipante è identificato nel corso della seduta.
6. Nei casi in cui sia prevista la partecipazione di soggetti esterni all'Istituto aventi titolo a partecipare alla riunione, questi ricevono specifico invito all'evento online all'indirizzo di posta elettronica comunicato o comunque disponibile all'Istituto.
7. Il link di accesso e l'eventuale invito sono riservati ai soggetti convocati o invitati e non possono essere condivisi con terzi.
8. Ciascun partecipante è responsabile dell'uso delle proprie credenziali e della riservatezza del collegamento.

Art. 3 – Presenze, numero legale e verbalizzazione

1. All'inizio della seduta, un membro dello staff del Dirigente scolastico o un docente delegato verifica la presenza dei componenti collegati e, ove previsto, la sussistenza del numero legale.
2. Le presenze, gli eventuali ingressi successivi e le uscite anticipate sono rilevati dal soggetto incaricato e comunicati al docente verbalizzante ai fini della redazione del verbale.
3. Il partecipante che interrompe definitivamente il collegamento è considerato assente dal momento dell'uscita dalla seduta.

4. Ove sia previsto il numero legale, qualora questo venga meno nel corso della seduta, il soggetto incaricato ne dà comunicazione al Presidente della seduta, che ne dà atto e non procede all'adozione di ulteriori deliberazioni.
5. Il verbale della seduta a distanza è redatto secondo le modalità previste per le corrispondenti sedute in presenza e dà atto della modalità di svolgimento a distanza, delle presenze, degli eventuali eventi rilevanti ai fini della regolarità della seduta e del link utilizzato per la partecipazione.
6. Ove necessario ai fini della verifica del regolare svolgimento della seduta, l'organizzatore dell'evento online può accedere, se disponibile, al log della riunione e rendere disponibili le informazioni pertinenti su richiesta del Dirigente scolastico o del Presidente della seduta, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Gli atti e i documenti relativi alla seduta e alle eventuali votazioni sono gestiti e conservati secondo le disposizioni vigenti e le procedure adottate dall'Istituto.

Art. 4 – Svolgimento della seduta

1. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o dal soggetto che ne assume la presidenza secondo le disposizioni vigenti.
2. La modalità a distanza deve consentire la partecipazione effettiva alla discussione, l'espressione del voto, ove prevista, e la regolare verbalizzazione della seduta.
3. Al fine di ridurre il consumo di banda e favorire la stabilità del collegamento, in particolare nelle riunioni con numerosi partecipanti o in presenza di connessioni condivise, i partecipanti mantengono di norma la videocamera disattivata. La videocamera è attivata quando richiesta dal Presidente o dal soggetto incaricato ai fini dell'identificazione del partecipante e può essere successivamente disattivata.
4. Il microfono è mantenuto disattivato quando non si interviene. Per chiedere la parola può essere utilizzata la funzione "Alza la mano", ove disponibile.
5. Gli interventi sono regolati dal Presidente, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento della seduta e la partecipazione dei componenti.
6. La gestione tecnica della riunione e degli eventuali strumenti di votazione è affidata al personale incaricato dall'Istituto.
7. L'Istituto può adottare o autorizzare l'utilizzo di strumenti diversi da quello ordinariamente utilizzato per lo svolgimento delle riunioni a distanza, nel rispetto della normativa vigente. In caso di indisponibilità tecnica dello strumento ordinariamente utilizzato o di altra motivata necessità organizzativa, può essere eccezionalmente autorizzato, anche in via temporanea, l'utilizzo di uno strumento diverso, dandone atto nella relativa circolare di convocazione o con apposita comunicazione.
8. Per eventuali problemi tecnici o interruzioni del collegamento si applica quanto previsto dall'art. 7.

Art. 5 – Delibere e votazioni palesi

1. Nelle riunioni a distanza aventi carattere deliberativo, nei casi consentiti dalla normativa vigente, le delibere sono assunte secondo le medesime regole previste per le corrispondenti sedute in presenza.
2. Le votazioni palesi possono essere effettuate mediante Google Moduli oppure mediante espressione diretta del voto nel corso della videoconferenza.
3. Il Presidente può acquisire l'espressione di voto verbalmente, mediante microfono, o attraverso la chat della videoconferenza, purché sia possibile accertare in modo inequivocabile l'espressione e l'esito della votazione.
4. Quando si utilizza Google Moduli, l'accesso alla votazione è riservato agli aventi diritto al voto.
5. Il Presidente comunica l'apertura e la chiusura della votazione e, al termine, ne comunica l'esito ai fini della verbalizzazione.
6. L'esito della votazione, con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e degli eventuali astenuti, è riportato nel verbale.

Art. 6 – Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto non sono effettuate mediante Google Moduli né mediante gli strumenti utilizzati per le votazioni palesi.
2. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante la specifica procedura di votazione online adottata dall'Istituto, purché questa garantisca la separazione tra l'identità dell'avente diritto e il voto espresso e gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento della procedura sono disciplinate dal Regolamento d'Istituto per lo svolgimento delle votazioni online, costituente specifico Addendum al Regolamento d'Istituto.

Art. 7 – Malfunzionamenti e interruzioni

1. Eventuali problemi tecnici che impediscano o interrompano la partecipazione devono essere segnalati tempestivamente, ove possibile, al Presidente o al soggetto incaricato della gestione tecnica.
2. In caso di temporanea interruzione del collegamento di uno o più partecipanti, la seduta può proseguire purché permangano le condizioni necessarie per il suo regolare svolgimento e, ove previsto, il numero legale.
3. Qualora il malfunzionamento impedisca la regolare prosecuzione della seduta, il Presidente ne dispone la sospensione o l'interruzione.
4. Qualora il malfunzionamento si verifichi durante una votazione e non consenta di garantirne il regolare svolgimento, il Presidente sospende la votazione e dispone la ripresa delle operazioni secondo modalità idonee ad assicurarne la regolarità.
5. Le interruzioni o anomalie tecniche che abbiano inciso sul regolare svolgimento della seduta o di una votazione sono riportate nel verbale.

Art. 8 – Riservatezza e protezione dei dati

1. I partecipanti sono tenuti a garantire la riservatezza della seduta, evitando che soggetti non autorizzati possano assistere o accedere ai contenuti della riunione.
2. Il link di accesso alla videoconferenza e gli eventuali strumenti utilizzati per le votazioni sono riservati ai soggetti aventi diritto e non possono essere condivisi con terzi.
3. È vietata la registrazione audio o video della seduta, salvo i casi espressamente autorizzati e consentiti dalla normativa vigente.
4. Ai fini della partecipazione alle riunioni a distanza sono trattati i dati personali necessari all'identificazione e alla partecipazione degli interessati, quali nome, cognome e indirizzo di posta elettronica. Il trattamento avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni adottate dall'Istituto.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e le altre disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, in quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
3. Eventuali modifiche o integrazioni sono adottate dagli organi competenti, anche in relazione a successive disposizioni normative o all'evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati dall'Istituto.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte dell'organo competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

Svolgimento a distanza delle attività collegiali

- Ministero dell'Istruzione e del Merito – Nota prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026, “Svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale che rivestono carattere deliberativo nelle istituzioni scolastiche. Esiti chiusura confronto con le organizzazioni sindacali”.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito – Allegato tecnico del 28 aprile 2026, “Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche”.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – art. 44, commi 3 e 6, per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali.

Organi collegiali

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, con particolare riferimento alle disposizioni relative agli organi collegiali.

Protezione dei dati personali

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come successivamente modificato e integrato.